



35261722

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -
MICHELE ROMANO
EGLE PILLA
ALESSANDRINA TUDINO - Relatore -
MICHELE CUOCO

Sent. n. sez. 1860
UP - 27/06/2022
R.G.N. 12434/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Letta la memoria conclusionale della difesa;

G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 21 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 29 ottobre 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di (omissis) per il reato lesioni personali in danno di (omissis), aggravate dall'uso di uno spray urticante.

1.1. I fatti riguardano l'erogazione di sostanza urticante, spruzzata dall'imputata - nell'androne condominiale e nel contesto di un'annosa contrapposizione personale - sul volto e la testa della persona offesa, portiere dello stabile, da cui derivava una "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio", come diagnosticato nel referto in atti.

1.2. Nelle conformi sentenze di merito, la condotta è stata qualificata alla stregua di una volontaria ritorsione, determinata da pregresse contestazioni rivolte al custode da parte di alcuni condomini e, in particolare, da anziane residenti nello stabile.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, Avv. (omissis) affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce violazione della legge penale in relazione all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen., almeno in forma putativa, avendo sul punto la Corte territoriale del tutto svalutato l'esistenza di una situazione pericolosa in atto, dalla quale l'imputata si sarebbe difesa, consistita nelle continue prevaricazioni alle quali la persona offesa sottoponeva le residenti ed in ordine alle quali lo (omissis) è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., ricostruendo invece la causale alla stregua di un'avversione ispirata da odio razziale, suggestivamente ricostruita, senza considerare l'età dell'imputata, la superiorità fisica della persona offesa e la reiterazione di condotte provocatorie e minacciose, tali da indurre nella (omissis) la ragionevole convinzione di trovarsi in una condizione di necessità difensiva.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analogha censura quanto all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen., avendo anche al riguardo la Corte di merito depotenziato l'avversa e perdurante condotta illecita della persona offesa e trascurato la necessaria valutazione di contesto.

G.

2.3. Il terzo motivo contesta l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, avendo la Corte d'appello giustificato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche valorizzando un intento ritorsivo, connotato da ragioni razziali, rimasto indimostrato, ed omettendo, altresì, di valutare i positivi indicatori segnalati con il gravame.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa il 22 giugno 2022, il difensore dell'imputata ha rassegnato per iscritto le conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo, assorbente, motivo di ricorso è fondato.

1. Nella trama argomentativa della sentenza impugnata è del tutto assente la disamina del tema della legittima difesa putativa, prospettato con l'appello.

1.1. Nel valorizzare i dati di contesto e, in special modo, l'accertata condotta persecutoria posta in essere dalla persona offesa in danno di talune condomine; le perduranti condotte moleste, occasionate dalla forzosa coabitazione nello stabile; l'età delle parti e la superiorità fisica dello (omissis) la ricorrente aveva introdotto il tema dell'errore scusabile riguardo il pericolo di reiterazione di condotte vessatorie e la necessità difensiva in cui la stessa sarebbe incorsa nell'occasione, mentre la Corte d'appello ha del tutto ignorato siffatta prospettazione, limitando la propria disamina alla (in)sussistenza della causa di giustificazione nella sua effettività.

La sentenza impugnata ha, difatti, escluso la sussistenza di un'aggressione in corso per non essere la condotta dello (omissis) connotata da continuità, sì da manifestare la sua "decisione all'offesa", reputando i mezzi impiegati dalla (omissis) sproporzionati ed i beni in comparazione non omogenei, senza indagare affatto l'incidenza che, sul sostrato psichico della ricorrente, abbia dispiegato l'accertata condotta vessatoria della vittima.

1.2. Come ribadito anche di recente da questa Corte (V. Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344, *in motivazione*) l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità

di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (V. anche Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634), non evitabile se non mediante la necessitata reazione difensiva. In tal caso, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà, ricadente sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo.

In altri termini, il presupposto su cui si fonda l'esimente della legittima difesa putativa è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, seppur erroneamente – ma scusabilmente – supposta.

1.3. Ai fini della predetta indagine, che verte sull'apprezzamento di un qualificato profilo di necessità, o di inevitabilità altrimenti, dell'azione asseritamente difensiva, questa Corte ha affermato il principio – al quale il collegio intende dare continuità – secondo cui l'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473).

In particolare, si è sottolineato come, ai predetti fini, non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale, nel senso di pericolo in corso o comunque imminente, di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia (Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019, Onnis, Rv. 276129); e si è specificato come il pericolo attuale di un danno grave alla persona possa non assumere natura di pericolo imminente, ma anche di pericolo perdurante, in cui il danno può verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo (Sez. 3, n. 15654 del 02/02/2022, Lomurno, Rv. 283168).

In altri termini, l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; conf. Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Rv. 246566). Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, invero, la scriminante è esclusa di fronte ad un pericolo futuro o immaginario, mentre integra il requisito dell'attualità del pericolo soltanto un rischio attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione,

ovvero in una minaccia od offesa imminenti (Sez. 1, n. 3494 del 28/01/1991, Manti, Rv. 187110; conf., Sez. 1, n. 10368 del 11/06/1984, Politino, Rv. 166788).

1.4. Ora, il tema del pericolo di minaccia perdurante è stato, da un lato, escluso solo in termini di effettività, senza esplorazione alcuna della percezione indotta sull'imputata riguardo il rischio di reiterazione di molestie da parte dello (omissis) fondato sull'accertata condotta persecutoria dal medesimo già rivolta anche in danno dell'imputata (V. Sez. 5, n. 2376/2019); dall'altro, la disamina s'appalesa comunque ancorata ad un erroneo parametro di attualità, che postula una protrazione della continuità dei contrapposti comportamenti aggressivi, "non interrotta da intervalli innocui" (f. 4 sent. imp.), che trascura *in toto* la specifica modalità delle molestie attribuite allo (omissis) nel contesto di una forzosa prossimità ambientale, tale da indurre ragionevolmente il timore di reiterazione delle stesse attività persecutorie, agevolate dall'elevata probabilità di incontro, anche in assenza di terzi.

Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è esente dai vizi lamentati e, in particolare, dall'*error iuris* denunciato con il primo motivo.

La Corte d'appello di Milano non ha, invero, fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, interpretando erroneamente l'art. 52 cod. pen., anche nei termini declinati dall'art. 59 cod. pen., così da delineare quale requisito della fattispecie giustificativa non già il pericolo attuale - nel senso indicato di pericolo già in atto o di pericolo imminente - di un'offesa, ma un'offesa già in atto. Nel qualificare la condotta dell'imputata in termini di aggressione, e non già di reazione, la sentenza impugnata si limita ad una valutazione astratta, che non esplora in alcun modo il versante della soggettiva percezione di pericolo e la scusabilità della stessa rappresentazione, in tal modo erroneamente escludendo che la minaccia possa dar corpo al pericolo attuale richiesto quale requisito della legittima difesa.

Si tratta di un'omissione valutativa essenziale, posto che l'errore rilevato si riflette sulla complessiva tenuta logico-giuridica della sentenza.

Infatti, anche con riguardo alla seconda prospettiva tracciata dal giudice di appello, il disconoscimento della proporzionalità della condotta dell'imputata si ricollega alla medesima erronea interpretazione della norma sulla scriminante, in quanto si risolve nell'esclusione, in radice e in termini generalizzanti, della possibilità che una condotta (solo) minacciosa possa innescare una reazione scriminata.

Quanto alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, del requisito della necessità di difesa, il rilievo del giudice di appello è del tutto astrattizzante, non risultando puntualmente correlato all'indicazione dei dati probatori idonei a

(6)

sostenerlo, né alla ricostruzione dei fatti presa in considerazione dalla sentenza impugnata.

Anche la terza prospettiva delineata dal giudice di appello è condizionata dall'errore di diritto individuato, posto che tanto sul punto della proporzionalità che della tipologia dei beni in conflitto oblitera la considerazione della condotta persecutoria posta in essere dalla vittima, il che ha precluso al giudice di appello una corretta valutazione della sussistenza dei requisiti della scriminante.

2. La sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di ^{Milano} Milano che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scutto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2022

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

V. SALIZADA
DEL OSR. D. P. C. C. M.
21/07/2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO